

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

310^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 LUGLIO 1974

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Costituzione Pag. 15130

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 15119

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 15119

Seguito della discussione:

« Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione » (114); « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti stata-

li » (504), d'iniziativa del senatore Filetti; « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti » (516), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato » (580), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE Pag. 15119
BUCCINI 15130
GUI, *Ministro senza portafoglio* . 15120, 15130
PERNA 15120
Verifica del numero legale . . . 15130, 15131

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 15131
Interrogazioni da svolgere in Commissione 15132

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 luglio.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annuncio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

MONTINI. — « Modifica all'articolo 8 della legge 9 luglio 1967, n. 589, concernente la istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (1703).

Annuncio di deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E. Su richiesta unanime dei componenti la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato deferito in sede redigente alla Commissione stessa il disegno di legge: « Piano

poliennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato » (1640), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione » (114);

« Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali » (504), d'iniziativa del senatore Filetti;

« Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti » (516), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori;

« Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato » (580), d'iniziativa del senatore Tanga

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Ammini-

strazione»; « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali », d'iniziativa del senatore Filetti; « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato », d'iniziativa del senatore Tanga.

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta antimeridiana il senatore Perna ha affermato che il Governo procede al di fuori della legge per quanto concerne il pagamento dei compensi forfettari al personale ministeriale dirigente presso i Gabinetti dei Ministri. Avendo il ministro Gui affermato di ritenere invece che il Governo procede nel modo consentito dalla legge, il senatore Perna, ritenendosi tacciato di accuse calunniose, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento, la nomina di una Commissione di indagine che giudichi su questi fatti ritenuti lesivi della sua onorabilità.

Devo in proposito fare osservare che in tutta la prassi delle Camere non v'è traccia di precedente che abbia considerato in qualche modo lesive della onorabilità affermazioni pronunciate in contrasto fra le parti sull'accertamento di determinati fatti; ed a me pare che, anche in questo caso, si verta in materia di puro accertamento nel senso che nè calunniosa è l'accusa rivolta dal senatore Perna verso il Governo di non procedere secondo legge, nè calunniosa è la risposta del Governo quando afferma di ritenere di procedere invece secondo legge.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, debbo naturalmente inchinarmi a questa decisione che non ammette appello. Tuttavia desidero

dire, brevissimamente, che, poichè non solo io ma i colleghi del mio Gruppo siamo in possesso delle prove di quanto è stato affermato qui stamattina, intendiamo avvalerci degli strumenti regolamentari per arrivare all'accertamento della verità. Grazie.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Non intendo naturalmente entrare nel merito. Voglio solo dire che ho ora qui davanti il testo della legge che autorizza il Governo a fare quello di cui è stato accusato.

P E R N A . Lo conoscevamo. Il problema è di come è stata applicata e di come viene applicata la legge.

P R E S I D E N T E . Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 2. Se ne dia nuovamente lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ed emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo emanato in attuazione del precedente articolo 1, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle attribuzioni e dei servizi dei Ministeri e degli uffici periferici dipendenti, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) la ripartizione delle attribuzioni tra i vari dicasteri dovrà essere fatta con criteri di omogeneità, evitando ad ogni livello duplicazioni di competenze, uffici e servizi, e interventi non necessari. A tal fine si procederà, ove occorra anche per motivi di snellimento funzionale, al trasferimento di compiti e funzioni, dei relativi servizi, centrali e periferici, e del personale da un Ministero all'altro, adeguando eventualmente la denominazione dei Ministeri;

2) nell'ambito di ciascun Ministero, le attribuzioni a questo assegnate saranno ripartite tra uffici centrali o periferici, ove esistono, devolvendo alla competenza di questi ultimi, in relazione alle esigenze del più ampio decentramento amministrativo previsto dall'articolo 5 della Costituzione, la esplicazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa. Per le Amministrazioni centrali che non dispongono di organi periferici potrà prevedersi la facoltà di delega ad uffici periferici dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato;

3) fermi restando i poteri del Ministro di indirizzo, coordinamento e organizzazione per settori di attività, le attribuzioni operative delle Amministrazioni centrali saranno assegnate alle direzioni generali o uffici centrali assimilabili; quelle di elaborazione ai fini di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni affidati al Consiglio dei ministri, nonché quelle di studio e programmazione e di organizzazione e metodo saranno assegnate ad appositi uffici, sotto la direzione di consiglieri ministeriali o di altri funzionari con qualifiche dirigenziali per compiti di studio e ricerca;

4) le direzioni generali, o uffici operativi equipollenti, sono articolate in divisioni e queste, ove occorra, in sezioni; gli uffici di elaborazione dell'indirizzo e coordinamento, quelli di studio e programmazione, organizzazione e metodo, in gruppi di studio il cui numero e la cui composizione potrà variare in relazione al mutare delle esigenze dei servizi;

5) il numero delle direzioni generali e degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni e quello degli uffici periferici saranno ridotti in conseguenza del trasferimento alle Regioni delle attribuzioni degli organi dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonché della delega alle Regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

6) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti

nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive e tenuto conto delle competenze devolute agli uffici periferici, ai sensi del punto 2 del presente articolo;

7) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei, anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dai precedenti nn. 5) e 6). Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da più uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonché le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresì, con gli stessi criteri, riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

8) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori;

9) in connessione alla revisione dell'ordinamento dei Ministeri ed alla conseguente ripartizione delle materie tra le diverse Amministrazioni saranno conferite nuove attribuzioni agli uffici periferici e si procederà, ove occorra, al trasferimento di funzioni, servizi e personale da un ufficio all'altro;

10) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi poteri decisionali;

11) in relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici dovrà provvedersi al decentramento dei controlli.

Si provvederà, altresì, ove occorra, al riordinamento della struttura, delle procedure e dei termini, anche perentori, fissati per gli organi consultivi delle Amministrazioni, in

base a criteri di semplificazione ed efficienza, in relazione alla redistribuzione delle materie ed al riordinamento delle competenze attuali in virtù della presente legge.

Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvederà al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti spettivi demandati a detto organo. Il Governo provvederà, altresì, alla determinazione delle attribuzioni e all'ordinamento dell'Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al personale occorrente che non comprenderà più di due dirigenti generali, si provvederà, in prima applicazione, mediante inquadramento, a domanda, di impiegati civili di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente carriera e qualifica.

Il riordinamento dei servizi e degli uffici centrali del Ministero di grazia e giustizia sarà attuato distinguendo quelli con compiti di elaborazione legislativa o più direttamente connessi con le attribuzioni degli organi giudiziari, dai servizi e dagli uffici con compiti più propriamente amministrativi e garantendo la razionale applicazione alle corrispondenti funzioni dirigenziali dei magistrati e dei dirigenti di apposito ruolo centrale, l'accesso al quale sarà riservato ai funzionari direttivi degli esistenti ruoli del Ministero medesimo.

Per i servizi delle Amministrazioni degli Affari esteri e della Difesa, ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limiterà alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e successivi, nonché alle norme per la riorganizzazione dell'Istituto diplomatico di cui agli articoli 87 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ga-

rantendo attraverso di esso il reclutamento per la carriera diplomatica.

P R E S I D E N T E . Si dia ora nuovamente lettura degli emendamenti presentati all'articolo 2.

F I L E T T I , Segretario:

All'inizio del primo comma, sostituire le parole: « entro un anno » con le altre: « entro diciotto mesi ».

2. 33 IL GOVERNO

Al primo comma, n. 1), dopo le parole: « criteri di omogeneità » aggiungere le seguenti: « per ampi settori di attività ».

2. 42 MURMURA, FORMA, BUCCINI, DE MATTEIS, BARRA, TREU, DE GIUSEPPE, CAROLLO

Al primo comma, numero 1), dopo la parola « duplicazioni », inserire le altre « o suddivisioni »

2. 21 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPOLINI, GROSSI

Al primo comma, dopo il numero 1) inserire il seguente:

« 1-bis) Sarà provveduto ad una più funzionale strutturazione dei Ministeri finanziari e della programmazione al fine di garantire una effettiva azione di indirizzo e coordinamento nell'attività produttiva nazionale ».

2. 1 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, numero 2), dopo la parola: « devolvendo » inserire le altre: « , nella massima misura possibile, ».

2. 3 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, numero 2), sostituire le parole: « alla competenza di questi ultimi » con le altre: « a questi ultimi ».

2.2 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, numero 2), sostituire le parole: « di tutte le funzioni amministrative », con le altre: « delle funzioni amministrative di competenza, nel quadro delle direttive di massima spettanti all'Amministrazione centrale, ».

2.4 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

2.5 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

In via subordinata all'emendamento 2.5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Per le Amministrazioni centrali che non dispongano di organi periferici sarà disciplinata la possibilità di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, di uffici periferici dipendenti da altre amministrazioni dello Stato ».

2.6 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, numero 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: « nonchè ai Comuni, alle Province, loro Consorzi e Comunità Montane ».

2.13 GERMANO, MODICA, MARSELLI, ABE-
NANTE, BRANCA, CERBELLI, VE-
NANZI

Al primo comma, numero 2), in fine, aggiungere le seguenti parole « nonchè agli enti locali comunali e provinciali disciplinando i relativi trasferimenti di bilancio ».

2.22 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS,
ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPEL-
LINI, GROSSI

Al primo comma sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) l'organizzazione dei Ministeri con attribuzioni operative dovrà essere distinta da quella dei Ministeri che, in seguito al trasferimento di poteri alle Regioni e di delega ad esse di funzioni statali, conservino ridotte attività operative ed abbiano, parzialmente o totalmente, compiti relativi all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, spettanti al Consiglio dei ministri, nelle materie di competenza e di attribuzione regionale.

Per i Ministeri non interessati al trasferimento ed alle deleghe di cui all'articolo 1 della presente legge, il criterio prevalente di organizzazione degli uffici centrali dovrà essere quello della corrispondenza delle strutture amministrative alla cura degli interessi pubblici, per settori di attività, anche prescindendo dalla tradizionale ripartizione in Direzioni Generali, divisioni e sezioni.

Per i Ministeri che, insieme a prevalenti funzioni operative e di attuazione di compiti propri dello Stato, abbiano compiti di elaborazione e di istruttoria ai fini della funzione di indirizzo e coordinamento, affidate al Consiglio dei Ministri (Lavori pubblici, Trasporti e aviazione civile, Pubblica istruzione, Industria, commercio ed artigianato, Lavoro e previdenza sociale), si dovrà prevedere per le attribuzioni operative il più largo uso della delega di funzioni amministrative alle Regioni, così da ridurre in conseguenza gli uffici centrali e periferici; mentre per le funzioni di elaborazione e istruttoria, relative al coordinamento affidato al Consiglio dei Ministri, dovrà prevedersi l'articolazione di appositi uffici con compiti di studio e ricerca.

Per i Ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità, dovranno prevedersi esclusivamente uffici di tipo orizzontale, con compiti di studio o ricerca e documentazione, in rapporto alle funzioni affidate al Consiglio dei Ministri.

Per il Ministero del turismo e dello spettacolo dovrà prevedersi unicamente la struttura di tipo orizzontale, di cui al comma precedente, per quanto attiene alle attività relative al turismo; mentre nei restanti set-

tori dovrà prevedersi sia l'ampio uso della delega di funzioni alle Regioni che l'accorpamento degli uffici e servizi residui con altre amministrazioni centrali.

Per ogni Ministero e per attività già esercitate da diversi Ministeri potrà prevedersi, per la realizzazione di programmi di carattere sociale, la costituzione di uffici o servizi intersettoriali.

2. 14 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, ABENANTE, MODICA, VENANZI, VIGNOLO, PINNA, BRANCA, CEBRELLI

Al primo comma, sostituire il numero 3) con il seguente:

« Fermi restando i poteri direttivi, di coordinamento, di avocazione, di controllo e di organizzazione spettanti al Ministro, le attribuzioni operative delle amministrazioni centrali saranno assegnate alle direzioni generali o uffici centrali assimilabili; le attribuzioni relative all'esercizio dei compiti di indirizzo, di sviluppo, di coordinamento, di elaborazione legislativa, nonché di studio o programmazione sono assegnate ad appositi uffici facenti parte del Gabinetto, che verrà adeguatamente ristrutturato prevedendo che possano essere chiamati a farne parte anche soggetti estranei all'amministrazione dello Stato per non oltre un quinto, di cui due a livello dirigenziale. Nell'ambito del Gabinetto dovrà prevedersi l'articolazione di un apposito Ufficio con compiti istruttori per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, spettante al Consiglio dei Ministri, in relazione alle attività amministrative delle Regioni.

Il Gabinetto coadiuva direttamente il Ministro nella trattazione degli affari e nell'esercizio dei suoi poteri e si avvale della collaborazione di tutti gli Uffici.

Il numero dei componenti del Gabinetto sarà determinato in relazione alle strutture organizzative, centrali e periferiche, di ciascun Ministero nonché alle funzioni di ciascun Ministro.

Il Capo di Gabinetto è nominato con decreto del Ministro, fra dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente ge-

nerale o ad essa equiparata o equiparabile, o tra professori universitari di ruolo, nonché tra esperti anche estranei, previa intesa, in questo ultimo caso con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Saranno altresì ristrutturate le Segreterie particolari dei Ministri con gli annessi Uffici stampa, e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, delle quali saranno definiti i compiti e le attribuzioni con netta distinzione rispetto a quelli del Gabinetto. Le dotazioni di personale saranno adeguate alle effettive esigenze di servizio con la previsione che gli estranei all'Amministrazione dello Stato non possano superare il terzo della dotazione medesima.

2. 34 IL GOVERNO

Al primo comma, sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) fermi restando i poteri d'indirizzo, di direzione e di coordinamento spettanti al Ministro, le direzioni generali sono ordinate in divisioni o uffici equivalenti ai quali, oltre alle attribuzioni derivanti dalle leggi vigenti, possono essere assegnati con atto del Ministro competenze per ampi settori di attività. Potrà essere istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, un ufficio centrale, con la partecipazione anche di soggetti estranei, non assimilabile alle direzioni generali, con compiti di indirizzo, di coordinamento e di studio per la programmazione e la organizzazione amministrativa.

Per i compiti di elaborazione e di istruttoria della funzione di indirizzo e di coordinamento, spettanti al Consiglio dei ministri, in relazione alle attività amministrative delle Regioni, dovrà prevedersi l'articolazione di appositi uffici alle dipendenze di singoli Ministri, ovvero organizzati nei Ministeri competenti.

2. 23 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPELLINI, GROSSI

Al primo comma, numero 3), sostituire le parole: « al Consiglio dei ministri », con le

altre: « alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2.7 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, numero 3), sostituire le parole da: « nonchè quelle di » alla fine, con il seguente periodo:

« Presso ogni singolo Dicastero sarà prevista la costituzione di apposito ufficio, sotto la direzione di un consigliere ministeriale o di altro funzionario con qualifica dirigenziale, per compiti di studio e di ricerca, che potrà avvalersi di gruppi di lavoro in numero e consistenza variabile in relazione alle effettive esigenze ».

2.8 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, sostituire il numero 4) con il seguente:

« 4) gli uffici operativi delle amministrazioni centrali sono articolati per obiettivi di lavoro e per settori di attività, anche in base al principio della collegialità e della connessione di materia. Ove si rendessero indispensabili le direzioni generali o gli uffici operativi equipollenti sono articolati, in divisioni, ove occorra in sezioni; gli uffici di studio e programmazione, organizzazione e metodo e quelli addetti ad elaborazione ed istruttoria di cui al punto precedente, in gruppi di studio o di lavoro il cui numero e la cui composizione potrà variare in relazione al mutare delle esigenze dei servizi ».

2.15 ABENANTE, GERMANO, MARSELLI,
MAFFIOLETTI, MODICA, BRANCA,
CEBRELLI, VENANZI

Al primo comma, numero 4), secondo rigo, sostituire le parole: « sono articolate » con le altre: « sono di regola articolate ».

2.35 IL GOVERNO

Al primo comma, numero 4), sostituire le parole: « ove occorra » con le altre: « di norma ».

2.9 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, numero 4), sopprimere il periodo che inizia dopo la parola: « sezioni ».

2.10 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, numero 4), sostituire le parole: « organizzazione e metodo » con l'altra: « sviluppo ».

2.44 IL GOVERNO

Al primo comma, numero 4), aggiungere, alla fine, il seguente periodo: « La direzione degli uffici, centrali e periferici, di natura amministrativa e tecnica sarà attribuita in relazione alla valutazione della funzionalità prevalentemente amministrativa o prevalentemente tecnica degli uffici stessi. ».

2.36 IL GOVERNO

Al primo comma, numero 5), all'inizio, dopo la parola « numero » inserire l'altra: « attuale ».

2.16 MARSELLI, GERMANO, ABENANTE,
BRANCA, CEBRELLI, MAFFIOLETTI,
VENANZI, MODICA

Al primo comma, sostituire il numero 6) con il seguente:

« 6) nella soppressione delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità, si prescindere dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive e si terrà conto delle competenze devolute o delegate ai sensi del punto 2 del presente articolo ».

2.17 GERMANO, MARSELLI, ABENANTE,
MODICA, MAFFIOLETTI, BRANCA,
CEBRELLI, VENANZI

In via subordinata all'emendamento 2.17, sostituire la prima parte del numero 6), fino alla parola « stabilito », con le seguenti parole: « 6) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni dovranno es-

nale ripartizione delle attribuzioni, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze e di interventi, lo snellimento funzionale, la coesione e l'unità di indirizzo. Il collegamento tra Amministrazioni statali ed enti dovrà essere stabilito sulla base dell'omogeneità delle rispettive attribuzioni ».

2. 27

MURMURA

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Si provvederà, altresì, ove occorra, al riordinamento della struttura, delle competenze, delle procedure e dei termini fissati per gli organi consultivi delle Amministrazioni, in base a criteri di semplificazione, di efficienza e di eliminazione di duplicazioni di pareri, in relazione alla redistribuzione delle materie ed al riordinamento delle competenze attuate in virtù della presente legge ».

2. 38

IL GOVERNO

Al terzo comma, alla fine del primo periodo, inserire le parole: « e con riferimento alla riforma della normativa concernente l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. ».

2. 12

BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al terzo comma sopprimere le parole da: « Il Governo provvederà » sino alla fine.

2. 46

IL GOVERNO

Sostituire il penultimo comma con i seguenti:

« La ristrutturazione degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia sarà attuata sulla base dei principi informativi della Riforma della pubblica amministrazione.

La dirigenza degli uffici centrali concernenti l'amministrazione del personale, i servizi giudiziari, penitenziari e degli archivi

notarili, sarà attribuita ai funzionari delle carriere direttive della stessa amministrazione.

La dirigenza degli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, è attribuita al personale della relativa carriera direttiva.

La ristrutturazione, attuata secondo i criteri indicati nei precedenti commi, dovrà realizzare un articolato rapporto tra attività amministrativa ed attività giurisdizionale con la salvaguardia dell'indipendenza della Magistratura e nel rispetto delle prerogative del Ministro di grazia e giustizia ».

2. 26

MURMURA

Sostituire il penultimo comma con i seguenti:

« Il riordinamento degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia sarà attuato distinguendo quelli con compiti di elaborazione legislativa, quelli connessi con le attribuzioni ed il funzionamento degli istituti penitenziari e quelli con compiti propriamente amministrativi e garantendo — salvo quanto stabilito dal numero 6 del presente articolo — la razionale applicazione alle corrispondenti funzioni dirigenziali dei funzionari degli esistenti ruoli direttivi dell'Amministrazione della giustizia, od anche dei Magistrati di qualsiasi ordine o qualifica.

Saranno previste apposite norme atte ad assicurare il coordinamento funzionale tra l'attività giurisdizionale e l'attività tecnico-giudiziarie ed amministrativa ».

2. 25

BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS,
ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPEL-
LINI, GROSSI

Sostituire il penultimo comma con i seguenti:

« Il riordinamento degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia sarà attuato distinguendo quelli con compiti di elaborazione legislativa o connessi con le attribuzioni ed il funzionamento degli organi

e degli uffici giudiziari, da quelli relativi agli istituti penitenziari o aventi compiti propriamente amministrativi e garantendo la razionale applicazione alle corrispondenti funzioni dirigenziali dei magistrati e dei funzionari degli esistenti ruoli direttivi dell'Amministrazione della Giustizia.

Saranno previste apposite norme atte ad assicurare il coordinamento funzionale tra la attività giurisdizionale e l'attività tecnico-giudiziaria ed amministrativa ».

2. 40

CAROLLO

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Il riordinamento dei servizi e degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia sarà attuato distinguendo i servizi e gli uffici con compiti amministrativi e garantendo un articolato rapporto tra attività amministrative e attività giurisdizionali con la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e nel rispetto delle prerogative del Ministro di grazia e giustizia ».

2. 20

MAFFIOLETTI, MODICA, MARSELLI,
GERMANO, CEBRELLI, VENANZI,
ABENANTE, VIGNOLO

Al penultimo comma aggiungere, alla fine, il seguente periodo: « Eguale criterio sarà seguito per gli uffici e i servizi periferici sì da proporre a quelli con compiti sostanzialmente amministrativi funzionari delle relative carriere direttive ».

2. 41

ARENA, BERGAMASCO, BONALDI, PREMOLI, VALITUTTI, BROSI, ROBA, BALBO

All'inizio dell'ultimo comma sostituire le parole da « Per i servizi » a « 18 novembre 1965 n. 1478 » con le altre: « Per le Amministrazioni degli Affari Esteri, del Bilancio e programmazione economica, della Difesa e delle Partecipazioni statali, ordinate secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 30 giugno 1972,

n. 505, 18 novembre 1965, n. 1478 e 31 marzo 1971, n. 282 ».

2. 39

IL GOVERNO

All'articolo 2, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Il Governo è delegato, altresì, ad emanare apposite norme per riordinare le attribuzioni del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione estendendole anche ai problemi interessanti le pubbliche amministrazioni non statali, per modificarne la composizione anche mediante la istituzione di una terza sezione e per assicurarne la piena funzionalità, garantendo in pari tempo la rappresentanza sindacale del personale nella stessa proporzione prevista dalle vigenti disposizioni ».

2. 43

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U I , *Ministro senza portafoglio.* L'emendamento 2. 33 è stato presentato dal Governo, per cui il parere è ovviamente favorevole. Sono favorevole all'emendamento 2. 42, presentato dai senatori Murrura ed altri e sono pure favorevole al 2. 21, presentato dal senatore Buccini e da altri senatori. Per quanto concerne l'emendamento 2. 1, presentato dai senatori Bacchi ed altri, concordo con le argomentazioni negative del relatore.

Gli emendamenti 2. 3 e 2. 2, per i quali il relatore si è rimesso al Governo, penso che possano essere accettabili: si tratta di chiarificazioni di concetti che sono già nel testo della Commissione.

Per quanto concerne l'emendamento 2. 4, concordo con il parere favorevole espresso dal relatore. Sono contrario all'emendamento 2. 5.

Per l'emendamento 2. 6, mi associo al parere favorevole espresso dal relatore, anche se il testo è poco differente da quello presentato dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 13, dirò che l'argomento della delega di competenze agli enti locali è stato esaurientemente affrontato nel numero 1) e questa nuova delega creerebbe confusione. Inoltre gli enti locali potrebbero anche non volere queste competenze proprie dello Stato.

Sono contrario all'emendamento 2. 22 per gli stessi motivi.

Per quanto concerne l'emendamento 2. 14, sono contrario perchè credo sia preferibile la formulazione che ho presentato sul medesimo argomento con l'emendamento 2. 34, testo del Governo che il relatore ha accettato. Per il medesimo motivo sono contrario all'emendamento 2. 23: infatti ritengo che l'emendamento 2. 34 esprima in modo più esauriente e completo questi concetti.

Sono contrario all'emendamento 2. 7 e al 2. 8 perchè l'argomento è stato già trattato nell'emendamento 2. 34.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 15, sono contrario. L'emendamento 2. 35 è del Governo.

Circa l'emendamento 2. 9, si tratta di piccole cose, ma concordo con il parere espresso dal relatore di non cambiare il testo della Commissione; lo stesso dicasi per quanto riguarda l'emendamento 2. 10.

Gli emendamenti 2. 44 e 2. 36 sono stati presentati dal Governo.

Sono favorevole all'emendamento 2. 16 che fa riferimento al « numero attuale » delle direzioni generali. Sono contrario all'emendamento 2. 17.

Per quanto concerne l'emendamento 2. 18, sono contrario alla sua formulazione: il concetto del « numero inferiore » è contenuto nell'emendamento 2. 45 del Governo. Pertanto i due emendamenti si possono fondere, per una parte almeno.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 11, penso sia preferibile il testo della Commissione, per cui sono contrario.

Quanto all'emendamento 2. 32, sono contrario come il relatore, perchè ritengo che ci sia già nella legislazione vigente questa previsione della collocazione a disposizione. Potrà essere forse modificata, ma non in questa forma.

Sono contrario all'emendamento 2. 19 perchè non mi pare giustificata la soppressione del n. 7) che risponde ad un concetto di guida della delega in un determinato punto.

Sono altresì contrario per il medesimo motivo all'emendamento 2. 31.

Penso invece che sia accettabile, anche se un po' ridondante, il 2. 28.

Sono contrario all'emendamento 2. 29, mentre sono favorevole al 2. 30. Sono naturalmente favorevole agli emendamenti 2. 37 e 2. 38 presentati dal Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 27, presentato dal senatore Murrura, voglio far presente che esso introduce un concetto che non è da trascurare nel sistema dell'articolo 2. Nell'articolo infatti si prevedono tante cause di modifiche all'amministrazione dello Stato anzitutto per l'ulteriore decentramento regionale disposto dall'articolo 1 e poi per ragioni di funzionalità e di aggiornamento delle strutture. Il senatore Murrura introduce un altro concetto capace di giustificare altre modificazioni dell'amministrazione dello Stato e cioè la sorte degli enti parastatali.

Infatti il senatore Murrura afferma — mi pare — che, avocando competenze che sono proprie degli enti, lo Stato può introdurre di conseguenza certe modificazioni nella sua struttura. Il concetto, che mi sembra apprezzabile, andrebbe coordinato con le norme relative contenute nel disegno di legge del parastato che è stato approvato alla Camera e che ora verrà al Senato.

Effettivamente nell'articolo 3 della legge del parastato si prevede che nei confronti di questi enti il Governo possa procedere a ristrutturazioni e a fusioni e possa anche procedere alla devoluzione delle loro funzioni allo Stato, alle regioni o ad altri enti. Quindi una certa connessione di materia esiste; forse l'emendamento 2. 27 non è indispensabile perchè la legge del parastato già prevede tali ipotesi, ma ad ogni modo non guasta. Pertanto sono genericamente favorevole.

Sono contrario all'emendamento 2. 12, mentre sono favorevole all'emendamento 2. 46 presentato dal Governo.

Segue poi l'argomento del Ministero di grazia e giustizia trattato in più emendamen-

ti e cioè negli emendamenti 2. 26, 2. 25, 2. 40 e 2. 20.

Mi è parso di intendere che il relatore propenderebbe addirittura preferibilmente per il no nei confronti dello stesso testo della Commissione e sarebbe favorevole se fosse possibile espungerlo.

Devo dire che in ogni caso sono contrario a questi emendamenti perchè allargano l'ambito del testo della Commissione dagli uffici centrali agli uffici periferici del Ministero di grazia e giustizia. Tutti contengono questo concetto dell'allargamento e della modifica dell'ordinamento attuale dal Ministero agli organi periferici. Per quanto riguarda gli organi periferici esiste infatti il problema dell'unità di funzionamento degli organi giudiziari. La materia quindi è molto complessa. Pertanto potrei, eventualmente, con alcune modifiche accettare l'emendamento 2. 25 sempre che ci si orienti a conservare questo comma del testo della Commissione, cioè sempre che ci si orienti a trattare in particolare il problema del Ministero di grazia e giustizia.

Potrei accettare l'emendamento 2. 25 del senatore Buccini e di altri senatori con alcune modifiche che togliessero il riferimento agli organi periferici del Ministero e includessero una premessa che significasse che resta fermo quanto disposto dal primo comma dell'articolo, in quanto compatibile con la soppressione del secondo comma e con l'inserimento, dopo la parola: « garantendo », delle parole: « per questi ultimi ». In questo caso l'emendamento sarebbe forse migliorativo del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Buccini, intende modificare il suo emendamento nel senso indicato dal Ministro?

BUCCHINI. Darò una risposta al momento della votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Buccini.

GUI, Ministro senza portafoglio. Sono quindi contrario all'emendamento 2. 26 e

accetto, subordinatamente alle modifiche da me proposte, l'emendamento 2. 25. L'emendamento 2. 40 del senatore Carollo è uguale all'emendamento 2. 25, perciò vale quanto finora ho detto. Sono contrario all'emendamento 2. 20 del senatore Maffioletti e di altri senatori. Sono parimenti contrario all'emendamento 2. 41 del senatore Arena e di altri senatori. Gli emendamenti 2. 39 e 2. 43 sono stati presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2. 33, presentato dal Governo.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte dei senatori Maffioletti, Modica, Maderchi, Germano, Marangoni, Cavalli, Bertone e Perna, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante il procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Rinvio pertanto la seduta di un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 18,35).

Annunzio di costituzione di Commissione permanente

PRESIDENTE. La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha proceduto al rinnovo del proprio Ufficio di Presidenza, che risulta così composto: Presidente: Tesaurò; Vice Presidenti: De Matteis e Modica; Segretari: Treu e Germano.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte dei senatori Modica, Maffioletti, Germano, Marangoni, Cavalli, Bertone, Maderchi e Perna, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante il procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Il Senato è pertanto convocato in seduta pubblica per domani, mercoledì 17 luglio, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

ARNONE, Segretario:

VALORI, COLAJANNI, MAFFIOLETTI, BRUNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali misure urgenti intenda prendere il Governo per arrestare il processo di concentrazione editoriale, che investe nuovamente, in questi giorni, alcuni grandi quotidiani del Paese, e per sapere, in particolare, quali impegni intenda assumere quando nell'operazione sono implicati enti di Stato o, comunque, mezzi finanziari dello Stato e di istituti anche solo parzialmente pubblici.

Gli interpellanti chiedono, inoltre, precise assicurazioni che non si proceda alla creazione di un ente di gestione dei giornali nella cui proprietà vi sia una partecipazione statale, perchè ciò significherebbe la realizzazione di un sistema di lottizzazione delle direzioni delle testate, colpendo il pluralismo dell'informazione e l'autonomia dei giornalisti nell'esplorazione della loro attività.

(2 - 0340)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ARNONE, Segretario:

VALORI, VALENZA, CALAMANDREI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se e quali passi internazionali il Governo abbia subito intrapreso dinanzi al colpo di Stato con cui forze fasciste, apertamente collegate al regime di Atene, hanno rovesciato, con la violenza e nel sangue, il regime costituzionale di Cipro, non solo aggredendo la libertà e l'indipendenza del popolo cipriota, ma anche aprendo in quell'area del Mediterraneo orientale una nuova situazione di grave turbamento, con il pericolo di possibili più estese ripercussioni.

(3 - 1241)

TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Con riferimento alla pubblicazione, avvenuta su vari giornali, di note e commenti che tendono a « ridimensionare » la sentenza della Corte costituzionale contro il monopolio della RAI-TV ed a rivendicare la « necessità » di difendere comunque il monopolio stesso, l'interrogante chiede di conoscere:

se siano o no informati che l'ufficio-stampa della RAI-TV ha elargito ed elargisce a quotidiani, periodici ed agenzie di stampa contributi *una tantum*, compensi per la pubblicazione di articoli redazionali, abbonamenti sostenitori e via dicendo;

le testate così beneficate, direttamente o attraverso « redattori di fiducia », ed i relativi importi;

i nominativi dei giornalisti, professionisti o pubblicisti, che ricevono dalla RAI-TV compensi a qualsiasi titolo e contemporaneamente prestano la loro attività presso giornali quotidiani, periodici o agenzie di stampa;

se ritengano regolare e tollerabile il fatto che buona parte della documentazione

relativa a tale inusitata forma di « assistenza » venga considerata dal capo dell'ufficio-stampa della RAI-TV come facente parte del suo archivio personale, al punto che le pratiche più « delicate », secondo quanto si afferma all'interno dell'azienda, avrebbero seguito il funzionario in questione negli uffici di un editore e produttore cinematografico.

(3 - 1242)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendono adottare in relazione allo sciopero dei conservatori dei registri immobiliari, che si protrae da oltre un mese e che arreca grave danno agli operatori economici, ai professionisti ed all'economia dell'intera collettività.

In particolare, si chiede se non ritengono di dover emettere un decreto interministeriale di moratoria dei termini alla cessazione di tale sciopero, onde evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie per la tardiva presentazione delle formalità ipotecarie.

(4 - 3428)

MARIANI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritengano opportuna l'emanazione di un decreto ministeriale che proroghi i termini giudiziari e giurisdizionali che scadevano tra il 15 aprile ed il 15 giugno 1974, e cioè nel periodo in cui la disfunzione dei servizi postali è stata più

grave, tanto che i telegrammi, le raccomandate e gli espressi venivano recapitati con ritardi che superavano il mese di tempo.

L'opportunità della proroga dei termini di scadenza degli adempimenti riflettenti attività giudiziarie o giurisdizionali trae la sua origine dalla circostanza che, mentre di taluni termini è considerato osservato il rispetto dalla data di partenza del plico postale, per altri, invece (come per i ricorsi amministrativi e quelli alla Corte dei conti), è la data di arrivo quella entro la quale il termine va rispettato.

(4 - 3429)

MURMURA. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento dell'attuazione delle regioni.* — Per conoscere quanto personale, oltre quello trasferito *ope legis*, presta attualmente servizio presso i singoli Consigli delle Regioni a statuto normale.

(4 - 3430)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le interrogazioni n. 3 - 1010, dei senatori Fermariello ed altri, e n. 3 - 1240, del senatore Ruhl Bonazzola Ada Valeria, saranno svolte presso la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

La seduta è tolta (ore 18,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari